



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 225 DEL 29 APRILE 2012

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 28 aprile 2012 - Sedicesima giornata ritorno

Cagliari-Chievo Verona 0-0
Palermo-Catania 1-1
Roma-Napoli 2-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 29 aprile 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 119

1) SERIE A TIM

Gare del 28 aprile 2012 - Sedicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

225/642

a) **SOCIETA'**

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Sedicesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Palermo-Roma** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 n 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 30.000,00 con diffida : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al termine della gara, dalla "Curva Sud", lanciato nel recinto di giuoco un accendino, che colpiva al volto il Vice Procuratore federale, senza conseguenze lesive; per avere inoltre, nel corso ed al termine della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco bengala, petardi e oggetti di varia natura (accendini, monete e così via); entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) **CALCIATORI**

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARRIENTOS Pablo Cesar (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DZEMAILI Blerim (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

LEGROTTAGLIE Nicola (Catania)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

SPOLLI Nicolas Federico (Catania)

SESTA SANZIONE

DRAME Boukary (Chievo Verona)

QUINTA SANZIONE

GAGO Fernando Ruben (Roma)

HEINZE Gabriel Ivan (Roma)

ILICIC Josip (Palermo)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BORINI Fabio (Roma)

DE MATTOS FILHO Marco Antonio (Roma)

FREY Nicolas Sebastien (Chievo Verona)

TADDEI FERRANTE Rodrigo (Roma)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

MICCOLI Fabrizio (Palermo)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

SIMPLICIO Fabio Henrique (Roma)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 29 APRILE 2012

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta